**LETTERA DI NOMINA A SOGGETTO**

**AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO**

La società ------ con sede legale in ------- (------) Via ------ n. -, P.I. e C.F. --------, in persona del legale rappresentante pro-tempore

Premesso che

1) ai sensi dell’art. 9 septies, comma 4, d.l. 52/2021 (come modificato dal d.l. 127/2021) in ordine al possesso del Green Pass (o certificazione verde Covid 19) da parte di dipendenti che accedono al luogo di lavoro, il Datore di Lavoro deve controllare le predette certificazioni con riferimento ai propri dipendenti e ai fornitori esterni (dipendenti o autonomi) che accedono al luogo di lavoro;

2) Lei è stato individuato quale soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche;

3) l’incarico deve essere conferito con un atto formale;

4) il presente atto integra il contratto di lavoro nonché la designazione di autorizzato al trattamento ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies del codice della privacy;

5) le violazioni delle presenti istruzioni comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste per le inosservanze degli obblighi discendenti dal rapporto di lavoro

INCARICA

[inserire nome, cognome dell’incaricato...] ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi dell’art. 9 septies, comma 4, d.l. 52/2021. A tale scopo Lei dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

1. leggere e conoscere l’articolo 9 septies, d.l. 52/2021, il cui testo è riportato al fondo della presente delega;
2. per le operazioni di controllo utilizzare il dispositivo fornito dalla scrivente;
3. effettuare le operazioni di controllo che consistono in:

(i) richiedere al lavoratore il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);

(ii) con l’App VerificaC19 legge il QR Code.

In particolare, se il certificato è valido, il verificatore si vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell’interessato: nome e cognome e data di nascita.

1. non raccogliere dati riferiti alla persona controllata;
2. chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione;
3. controllare solo ed esclusivamente l'autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere assumere o conservare alcuna informazione;
4. non effettuare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;
5. nel caso di rifiuto di esibire la certificazione, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare il responsabile [........................................] per le ulteriori incombenze;
6. tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
7. far rispettare una distanza di cortesia tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
8. non cedere, nemmeno temporaneamente, la delega o farsi sostituire senza preventiva autorizzazione del responsabile [......];
9. nel caso di certificazione non valida, contattare il proprio responsabile [......] al fine di procedere con gli adempimenti inerenti la comunicazione di assenza ingiustificata del lavoratore e di informativa al Prefetto di cui all’art. 9 septies, comma 10, d.l. 52/2021.

\*\*\*\*

Si sottolinea che le istruzioni devono essere osservate con scrupolo, al fine di evitare sanzioni e richieste di risarcimento danni. In caso di dubbi o richieste di ulteriori informazioni, contattare [........]

L’incarico ha durata fino al 31 dicembre 2021.

Data e firma ................................................... (Titolare del trattamento)

Per presa visione, attestazione di lettura e comprensione del testo e impegno a osservare le disposizioni ricevute

Data e firma dell’incaricato alle verifiche ..................................................................................

\*

*Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato).*

*1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.*

*2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.*

*3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

*4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.*

*5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.*

*6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con*

*diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato.*

*[…]*

*10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.*